

## GUIDA ALLA REVISIONE

### LA PRIMA REVISIONE E LE SUCCESSIVE- PERIODICITA'

La **prima revisione** deve essere sostenuta **4 anni dopo la prima immatricolazione, entro la fine del mese di immatricolazione** del veicolo riportata sulla carta di circolazione (rigo 1). Per esempio, se un'auto è stata immatricolata il 17 novembre 2013, la prima revisione dovrà essere fatta entro il 17 novembre 2017.

Le **revisioni successive, invece, devono essere effettuate con cadenza biennale, entro la fine del mese in cui è stata fatta la revisione precedente**. Per esempio, se una vettura è stata revisionata l'11 ottobre 2015, la revisione successiva dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2017.

Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 35q.

Dal 2003 tali scadenze si applicano **anche per motoveicoli e ciclomotori**.

La revisione è invece prevista **ogni anno** per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 35q, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 35q, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città ).

Nulla vieta, ovviamente, di anticipare il mese della revisione. Bisogna solo ricordare, in quel caso, che l'anticipo diventa la nuova scadenza per il futuro.

**Attenzione:** un veicolo non sottoposto a revisione non può circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni (vedere capitolo "sanzioni"). Anche perché in caso d'incidente con colpa l'assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull'assicurato.

### LA REVISIONE STRAORDINARIA

La revisione di un singolo veicolo può essere disposta dalla motorizzazione civile, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora vi siano dubbi sulla persistenza dei requisiti per circolare o in seguito a un incidente stradale. La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata

### DOVE FARE LA REVISIONE

La revisione può essere fatta presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile oppure presso i centri revisione autorizzati. Con una differenza: mentre nei centri revisione autorizzati non è obbligatorio (anche se è sempre consigliabile farlo), alla motorizzazione civile è necessario prenotarla. Si fa presente, inoltre, che il costo della revisione auto o

moto presso un centro di revisione o officina autorizzata è di 66,88 euro e di 46,78 € presso la Motorizzazione Civile.

## **COSA PORTARE ALLA REVISIONE**

E' necessario portare la carta di circolazione in originale.

E' richiesto, inoltre, il certificato di omologazione di eventuali pellicole oscuranti applicate sui vetri laterali e posteriori.

Per i veicoli con ATP o ADR è necessario esibire i relativi certificati in originale in corso di validità.

## **COSA VIENE CONTROLLATO DURANTE LA REVISIONE**

Durante la revisione, oltre alla verifica della congruità fra il numero di telaio e la targa riportata sulla carta di circolazione, sono controllati i gas di scarico, la rumorosità, l'efficienza degli equipaggiamenti quali fissaggio sedili e volante, funzionamento del contachilometri, avvisatore acustico, triangolo, fissaggio batteria, comandi elettrici e pedaliera, ruota di scorta, cintura di sicurezza, l'assenza di corrosione e di eccessivi danni sulla carrozzeria, il funzionamento di luci nonché dell'impianto frenante e dello sterzo. Inoltre, vengono anche analizzate l'integrità di retrovisori e cristalli oltre all'idoneità degli pneumatici.

Uno dei controlli più importanti della revisione riguarda i **freni**. Con il tempo questi vanno incontro al deterioramento, diminuendo quindi l'efficienza e, di conseguenza, la sicurezza delle persone a bordo e sulla strada.

Durante il controllo l'auto verrà posizionata anche su rulli o sulle piastre di frenatura per rilevare l'efficienza e lo squilibrio dinamico, ossia il rischio di sbandare durante la frenata.

Viene controllato il funzionamento del **freno a mano** e altri elementi fondamentali per la sicurezza a bordo come le cinture di sicurezza, gli airbag e il corretto funzionamento dell'apertura delle porte.

Molto importante anche il controllo degli **pneumatici**: questi non devono presentare un battistrada consumato irregolarmente o inferiore alla misura minima prevista dal Codice della Strada, che è di 1,6 mm per le auto e 1mm per motoveicoli e ciclomotori.

Ecco nel dettaglio gli elementi del veicolo soggetti al controllo durante la revisione:

**Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice (revisione annuale)**

### **1. Dispositivi di frenatura**

1.1. Freno di servizio

**Veicoli di cui all'art. 80, comma 3 del codice (revisione 4 anni da immatr. e poi 2 anni)**

### **1. Dispositivi di frenatura**

1.1. Freno di servizio

1.1.1. Stato meccanico

1.1.2. Efficienza

1.1.3. Equilibratura

1.1.4. Pompa a vuoto e compressore

1.2. Freno di soccorso

1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza

1.2.3. Equilibratura

1.3. Freno a mano

1.3.1. Stato meccanico

1.3.2. Efficienza

1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio

1.4.1. Stato meccanico – frenatura automatica

1.4.2. Efficienza

## **2. Sterzo e volante**

2.1. Stato meccanico

2.2. Volante dello sterzo

2.3. Gioco dello sterzo

## **3. Visibilità**

3.1. Campo di visibilità

3.2. Vetri

3.3. Retrovisore

3.4. Tergicristallo

3.5. Lavavetro

## **4. Luci, riflettori e circuito elettrico**

1.1.1. Stato meccanico

1.1.2. Efficienza

1.1.3. Equilibratura

1.2. Freno a mano

1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza

2.1. Stato meccanico

2.2. Gioco dello sterzo

2.3. Fissaggio del sistema di sterzo

2.4. Cuscinetti della ruota

## **3. Visibilità**

3.1. Campo di visibilità

3.2. Vetri

3.3. Retrovisore

3.4. Tergicristallo

3.5. Lavavetro

## **4. Luci, riflettori e circuito elettrico**

4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti	4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento	4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento	4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione	4.1.3. Commutazione
4.1.4. Efficacia visiva	
4.2. Luci di posizione e luci d'ingombro	4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
4.2.1. Stato e funzionamento	4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia visiva	4.2.2. Luci di arresto
	4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
	4.2.4. Proiettori di retromarcia
	4.2.5. Proiettori fendinebbia
	4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
	4.2.7. Catarifrangenti
	4.2.8. Luci di segnalazione veicolo fermo
4.3. Luci di arresto	
4.3.1. Stato e funzionamento	
4.3.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4. Indicatori luminosi di direzione	
4.4.1. Stato e funzionamento	
4.4.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4.3. Commutazione	
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento	
4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori	
4.5.1. Posizione	

4.5.2. Stato e funzionamento

4.5.3. Colore ed efficacia visiva

4.6. Proiettori di retromarcia

4.6.1. Stato e funzionamento

4.6.2. Colore ed efficacia visiva

4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

4.8. Catarifrangenti – Stato e colore

4.9. Spie

4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

4.11. Circuito elettrico

## **5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni**

5.1. Assi

5.1. Assi

5.2. Ruote e pneumatici

5.2. Ruote e pneumatici

5.3. Sospensioni

5.3. Sospensioni

## **6. Telaio ed elementi fissati al telaio**

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento

6.1.2. Tubi di scappamento

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri

6.1.4. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)

6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi, dei semirimorchi

6.2. Cabina e carrozzeria

6.2. Carrozzeria

6.2.1. Stato generale

6.2.2. Fissaggio

6.2.3. Porte e serrature

6.2.4. Pavimento

6.2.5. Sedile del conducente

6.2.6. Predellini

## **7. Altri equipaggiamenti**

7.1. Cinture di sicurezza

7.2. Estintori

7.3. Serrature e dispositivi antifurto

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.5. Triangolo di segnalazione

7.6. Cassetta di pronto soccorso

7.7. Pannelli flurorifrangenti posteriori

7.8. Cuneo (i) fermaruota

7.9. Avvisatore acustico

7.10. Tachimetro

7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura)

## **8. Effetti nocivi**

8.1. Rumori

8.2. Gas di scappamento

8.3. Eliminazione dei disturbi radio

6.2.1. Stato strutturale

6.2.2. Porte e serrature

## **7. Altri equipaggiamenti**

7.1. Fissaggio del sedile del conducente

7.2. Fissaggio della batteria

7.3. Avvisatore acustico

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.5. Triangolo di segnalazione

7.6. Cinture di sicurezza

7.6.1. Sicurezza di montaggio

7.6.2. Stato delle cinture

7.6.3. Funzionamento

8.1. Rumori

8.2. Gas di scappamento

## **9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone**

9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza

9.2. Riscaldamento

9.3. Sistema di aerazione

9.4. Disposizione dei sedili

9.5. Illuminazione interna

## **10. Identificazione del veicolo**

10.1. Targa d'immatricolazione

10.1. Targa d'immatricolazione

10.2. Numero del telaio

10.2. Numero del telaio

## **ESITO DELLA REVISIONE**

Al termine della revisione viene rilasciata un'etichetta adesiva che riporta l'esito della revisione e deve essere applicata sulla carta di circolazione. L'esito della revisione può essere:

1. "REGOLARE": il veicolo sarà idoneo a circolare fino alla prossima scadenza
2. "RIPETERE": al veicolo sarà consentita la circolazione per un mese sempre che si sia provveduto al ripristino dello stesso, poi dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione; se il motivo del "RIPETERE" riguarda: assi, freni, sterzo e sospensioni per circolare è necessaria la dichiarazione di un'officina che certifichi gli interventi eseguiti, con l'indicazione che gli stessi sono stati effettuati "a regola d'arte".
3. "SOSPESO": il veicolo verrà sospeso dalla circolazione sino a nuova visita con esito "REGOLARE", quando i difetti riscontrati saranno tali da compromettere la sicurezza della circolazione o tali da determinare inquinamento acustico ed atmosferico. In questo caso l'utente potrà condurre il giorno stesso della revisione il veicolo in officina e riportarlo presso il centro operativo presso il quale si svolgerà la nuova visita.

## **SANZIONI**

Ai sensi dell'art.80 CdS chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta.

L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.

E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un centro revisioni privato o gli uffici della Motorizzazione Civile per effettuare la revisione.

Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941 a euro 7.767. All'accertamento di tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Diversamente, come previsto dall'art.176 CdS, il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. In questo caso e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al proprietario solo dopo la prenotazione della revisione.

## **PARTICOLARITA'**

### **Ci sono particolari norme per i fari allo XENO?**

Negli ultimi anni si è molto diffuso, anche in campo automobilistico, l'uso di lampade che garantiscono una migliore resa rispetto alle lampade alogene ad incandescenza tanto che in commercio si trova un vasto assortimento di lampade che garantiscono elevate prestazioni.

In molti casi si tratta solo di "effetti ottici" che rendono la luce più bianca ma non effettivamente di maggiore intensità (ad esempio attraverso la colorazione blu del bulbo per filtrare la normale colorazione della luce).

Il dispositivo in grado di garantire un elevato rendimento in termini di luminosità, risparmio energetico e durata, è la lampada allo Xenon, che fornisce una intensità luminosa media di circa 3000 lumen a fronte dei circa 850 delle normali lampade ad incandescenza.

Questo è evidentemente molto utile soprattutto durante la guida notturna o in caso di pioggia o nebbia.

Inoltre hanno un assorbimento di circa la metà rispetto alle lampade tradizionali (35 W contro i circa 60 W della lampade a incandescenza) ed una affidabilità e durata tali quasi da non essere necessaria la sostituzione per tutta la vita del veicolo.

Le lampade normali producono luce per incandescenza del filamento, mentre le lampade allo Xenon la producono mediante un arco voltaico, generato da una scarica ad alta intensità, tra due elettrodi immersi nel gas Xenon presente nel bulbo.

Molti veicoli di alta gamma sono equipaggiati di serie con queste lampade, ma esistono in commercio dei kit (lampade + centralina elettrica di alimentazione) che permettono di modificare il veicolo per poter utilizzare queste lampade.



Il montaggio di questi kit non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.

Ai fini della regolare circolazione su strada e quindi dell'esito positivo della revisione, però, non è possibile semplicemente installare questi kit al posto delle lampade ad incandescenza.

Occorre che vengano comunque rispettati i seguenti criteri:

- i proiettori originali vengano sostituiti con proiettori omologati per lampade allo xeno;
- il kit utilizzato sia certificato CE e E13;
- sul veicolo sia presente un sistema lavafari ad alta pressione attivabile dall'abitacolo (per i veicoli che non ne dispongono esistono appositi kit anche per questo);
- sul veicolo sia presente un sistema di livellamento dei fari automatico oppure elettrico comandato manualmente (tramite un comando normalmente posto vicino allo sterzo) che permetta, quando regolato tutto verso il basso, di rientrare nei limiti di inclinazione previsti dal comma 6.2.6.1. del Regolamento ECE R48.

In caso di installazione del kit senza la contemporanea sostituzione dei proiettori il veicolo non è a norma e rischia, oltre ad una diminuzione della copertura assicurativa, la sanzione pecuniaria prevista dall'art.78 del N.C.d.S. (da €419,00 a € 1.682,00) oltre a quella amministrativa del ritiro della carta di circolazione e conseguente obbligo di revisione straordinaria previo ripristino di proiettori e lampade originali.

### **Posso oscurare i vetri del mio veicolo?**

Si possono montare determinate pellicole oscuranti omologate solo sui vetri posteriori e sul lunotto, con relativo certificato dell'installatore da presentare in fase di revisione; sono vietate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori.

### **Quali sono gli accessori specifici che devono essere riportati sulla carta di circolazione?**

Gli accessori specifici che devono essere riportati sulla carta di circolazione sono: ganci di traino, carrelli appendice, limitatori della velocità, dispositivi per disabili, ecc. Spesso i suddetti sono parte integrante del veicolo al quale sono abbinati e quindi oggetto di controllo in sede di revisione; per cui devono essere perfettamente efficienti.

Appena installati, prima di poter essere utilizzati, devono essere appositamente collaudati presso la Motorizzazione ed essere riportati sulla carta di circolazione.

Ogni carrello può essere abbinato ad un solo veicolo (vedi Circolare prot. n. 409/4342 - A014 del 05/02/1982); in sede di visione deve essere accertato che il numero di telaio punzonato sul carrello (di norma sul timone o in posizione anteriore

destra della struttura) corrisponda a quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo a cui è abbinato, il buono stato e l'uniformità di usura dei pneumatici, il funzionamento dei

dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, il buono stato della carrozzeria e della struttura portante, il buon funzionamento dei dispositivi di frenatura.

## **Collaudo e revisione impianti Gpl-Metano**

Gli impianti a metano e gpl montati sui veicoli a motore debbono essere obbligatoriamente collaudati in sede di prima installazione e/o sostituzione delle bombole ed altresì sono oggetto di controllo anche in sede di revisione periodica ex art 80 C.d.s. La verifica e l'approvazione (collaudo) avviene da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) che rilascia, in caso di verifica positiva, un adesivo da apporre sulla carta di circolazione riportante alcuni dati significativi dell'impianto.

Le vetture equipaggiate con **impianto GPL** avente serbatoio di fabbricazione antecedente alla data del 31 dicembre 2000 sono munite di un apposito certificato indicante anche la data di scadenza dello stesso.

Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 000000"ove:

- la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3");
- i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione.

Il serbatoio gpl, in questo caso ha validità decennale e secondo quanto previsto dalla circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture (disponibile nella sezione Normativa di settore) il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente:

- dalla data del collaudo dell'impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all'immatricolazione del veicolo;
- dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall'origine con impianto GPL.

In entrambi i casi allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l'impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l'impianto stesso ripristinando l'alimentazione del veicolo alla sola benzina. Entrambe le operazioni avvengono sempre previo collaudo presso l'MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.

Per le autovetture alimentate a **METANO**, una volta effettuato il primo montaggio e relativo collaudo presso la MCTC le bombole vanno controllate ogni 4 o 5 anni, a seconda che siano di omologazione nazionale (DGM) o internazionale (R110).

In Italia esiste un apposito organismo denominato GFBM SpA (Gestione Fondo Bombole Metano), finanziano attraverso appositi fondi che provvede gratuitamente alla revisione periodica (ogni cinque anni) per qualunque utente si rechi in sede con serbatoi scaduti, svuotati del metano, privi di valvole e smontati dall'autovettura. Qualora invece le operazioni di revisione delle bombole sono svolte da un installatore, i relativi costi sono a carico del proprietario del veicolo.

Ogni bombola reca in **posizione ben visibile una punzonatura che indica matricola**, caratteristiche e la data di scadenza della stessa. Sul veicolo deve essere apposto altresì un **cartellino plastificato Gestione Fondo Bombe Metano di colore azzurro-verde**, rilasciato dall'installatore dei componenti (in caso di installazione dell'impianto) o al momento della sostituzione dei serbatoi (in caso di collaudo quinquennale degli stessi) e deve recare l'annotazione della loro scadenza (mese ed anno), la targa del veicolo ed il timbro della ditta che ha eseguito le operazioni.

Nel caso di vetture prodotte di serie con l'alimentazione a metano , **la targhetta che prova la validità dei serbatoi è applicata nello sportellino per la carica del carburante.**

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio è prevista, in caso di mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito di installazione o sostituzione di impianto a metano/gpl, la sanzione amministrativa da euro 419 a 1682 con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (art.78 CdS). Mentre, nel caso in cui si circola con bombola del metano/gpl oltre la data di scadenza è prevista la sanzione amministrativa da euro 84 a euro 335.